

- dell'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che il signor Morfini Simone è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

#### DELIBERA

di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, quale componente effettivo del Collegio sindacale della Società Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno-Guasticce, il signor Morfini Simone.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

*Il Presidente*  
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 28 settembre 2021, n. 89

**Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno-Guasticce. Consiglio di amministrazione. Designazione di un componente.**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, in particolare, l'articolo 11, il quale prevede quanto segue:

a. al comma 2, che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico;

b. al comma 3, che le assemblee delle società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, possano disporre che le società siano amministrate da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri;

Vista la legge regionale 3 agosto 2020, n. 74 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019), recante, nell'Allegato A, l'elenco delle partecipazioni regionali, tra le quali è compresa la società "Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno - Guasticce", di seguito denominata Società;

Visto lo statuto della Società;

Visto l'articolo 20 dello statuto della Società il quale prevede che la Società stessa sia amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione, composto da un numero dispari di membri da tre a cinque, nominati dall'Assemblea dei soci nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali, e che l'organo amministrativo duri in carica per tre esercizi;

Visto, altresì, l'articolo 37 dello statuto della Società il quale stabilisce che, per tutto quanto non previsto dallo stesso, si applichino le disposizioni di legge vigenti;

Visto l'articolo 2382 del codice civile in tema di cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori;

Considerato che il Consiglio di amministrazione della Società scade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;

Vista la nota dell'Assessore regionale alle Infrastrutture, mobilità e governo del territorio del 31 maggio 2021, prot. 8820/1.17.1-2.19.2, con la quale si informa il Consiglio regionale che, in data 27 maggio 2021, l'Assemblea ordinaria dei soci, in considerazione della complessità degli atti e degli adempimenti, ha previsto che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione formato da cinque membri, rinviando altresì la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società;

Vista la nota dell'Assessore regionale alle Infrastrutture, mobilità e governo del territorio dell'8 giugno 2021, prot. 9174/1.17.1-2.19.2, con la quale si richiede al Consiglio regionale di procedere alla designazione di un componente del Consiglio di amministrazione della Società, in rappresentanza della Regione Toscana, ai fini del rinnovo dell'organo e, contestualmente, si evidenzia che l'amministrazione regionale sta predisponendo una proposta di patto parasociale avente lo stesso contenuto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione),

come modificata dalla legge regionale 5 agosto 2021, n. 28 (Disposizioni in materia di incarichi regionali. Modifiche alla l.r. 5/2008), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 74, parte prima, dell'11 agosto 2021 ed entrata in vigore il 26 agosto 2021, e in particolare:

a. l'articolo 7, comma 6, il quale prevede che qualora, nel corso dell'anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste negli elenchi di cui all'articolo 5, comma 1, i soggetti competenti pubblicano avvisi integrativi, cui si applicano le stesse forme di pubblicità;

b. l'articolo 7, comma 1, lettera c), il quale stabilisce, per i casi in cui la costituzione di organismi ha carattere di urgenza, la deroga alla pubblicazione degli avvisi per la presentazione di proposte di candidatura;

c. l'articolo 7, comma 3, il quale, nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), prevede che il provvedimento di nomina o designazione dia conto delle motivazioni d'urgenza che hanno imposto la deroga all'avviso pubblico;

Considerato che:

a. l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 5/2008, non consentirebbe di perfezionare la designazione di un componente del Consiglio di amministrazione della Società, in rappresentanza della Regione Toscana, in tempi brevi;

b. la necessità di procedere con celerità alla designazione di un componente del Consiglio di amministrazione della Società, in rappresentanza della Regione Toscana, costituisce la motivazione richiesta, ai sensi dall'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, al fine di derogare alla pubblicazione dell'avviso, in quanto la designazione in questione rientra nell'ipotesi prevista espressamente dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge stessa;

Rilevato che l'Ufficio di presidenza, nella seduta del 17 giugno 2021, ha preso atto della necessità di provvedere con urgenza alla designazione di un componente del Consiglio di amministrazione della Società, in rappresentanza della Regione Toscana, e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della l.r. 5/2008;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di un rappresentante regionale al fine consentire il rinnovo dell'organo di cui trattasi, qualora l'Assemblea dei soci disponga, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 175/2016, che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- Nastasi Rocco Guido;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima;

Visto il parere espresso dalla Quarta Commissione consiliare in data 8 settembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la designazione, subordinata alla decisione dell'Assemblea dei soci di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 175/2016, del signor Nastasi Rocco Guido quale componente del Consiglio di amministrazione della Società, in rappresentanza della Regione Toscana;

Ritenuto, pertanto, di effettuare la designazione, subordinata alla decisione dell'Assemblea dei soci di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 175/2016, del signor Nastasi Rocco Guido quale componente del Consiglio di amministrazione della Società, in rappresentanza della Regione Toscana, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico;

Preso atto dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal signor Nastasi Rocco Guido sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- dell'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 10 bis, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

- l'assenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste all'articolo 2382 del codice civile.

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor Nastasi Rocco Guido è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Preso atto che l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi

ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), vieta alle pubbliche amministrazioni il conferimento ai soggetti già lavoratori, privati o pubblici, collocati in quiescenza di cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni stesse e degli enti e società da esse controllati e che la stessa disposizione prevede che le cariche siano comunque consentite a titolo gratuito;

#### DELIBERA

1. di effettuare la designazione del signor Nastasi Rocco Guido, in rappresentanza della Regione Toscana, quale componente del Consiglio di amministrazione della società Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno – Guasticce;

2. di dare atto che l'erogazione del trattamento economico da parte della società Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno - Guasticce deve essere subordinata alle verifiche relative all'applicazione della disciplina di cui l'articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/2012.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

*Il Presidente*  
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 28 settembre 2021, n. 90

**Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Comitato di gestione. Designazione di un componente.**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera c), della l. 84/1994, il quale istituisce l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, nella quale rientrano i porti Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo;

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera b), il quale prevede

il Comitato di gestione quale organo dell'autorità di sistema portuale;

Visto l'articolo 8, comma 3, lettera a), della l. 84/1994, che prevede che il Presidente dell'Autorità di sistema portuale nomini il Comitato di gestione;

Visto l'articolo 9, comma 1, lettera b), della l. 84/1994 il quale prevede che il Comitato di gestione sia composto, tra gli altri, da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;

Visto l'articolo 9, comma 2, della l. 84/1994 il quale prevede quanto segue:

a. i componenti del Comitato di gestione durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente;

b. ai componenti del Comitato di gestione designati si applicano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, della l. 84/1994 previsti per il presidente dell'Autorità di sistema portuale, ovvero devono essere scelti fra cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale;

c. ai componenti del Comitato di gestione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Inoltre, non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di gestione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della l. 84/1994 coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico; il regime di inconfiribilità opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico;

Preso atto che il 15 settembre 2021 costituiva la data di scadenza naturale del mandato del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, come attestato dalla nota del Segretario generale dell'ente stesso pervenuta in data 23 giugno 2020, prot. n. 7278/2.19.2;

Vista la nota pervenuta in data 28 aprile 2021, prot. n. 7086/2.12, con la quale l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale portava a conoscenza che il Comitato di gestione era decaduto in data 14 marzo 2021 a seguito della nomina del nuovo Presidente con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 4 marzo 2021, n. 88, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del 14 marzo 2021;

Preso atto che, con provvedimento del Presidente